

Tribunale di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

r.g. 12457 /2021

Il giudice designato per il procedimento cautelare

letto il ricorso e vista la costituzione del Ministero;

Il ricorrente ██████████ ha chiesto che il Tribunale in via di urgenza ordini all' Ambasciata d'Italia a Colombo di ricevere la domanda di visto in favore della moglie e del figlio residenti in Sri Lanka, sul presupposto che sino ad oggi – a causa dell'emergenza sanitaria – sia stato impedito alla donna di formalizzare la richiesta;

lo stesso ha depositato – a corredo del ricorso – le numerose comunicazioni via pec con le quali il proprio legale ha cercato di contattare gli uffici consolari per ottenere un appuntamento;

il Ministero si è costituito da un lato contestando l'affermazione che gli uffici diplomatici e consolari fossero mai stati chiusi in occasione della pandemia da COVID – 19, dall'altro segnalando come la domanda non potrebbe in alcun caso essere presa in considerazione in quanto i nulla osta – rilasciati nel gennaio 2020- sono ormai scaduti da tempo.

Tale osservazione sembra non tenere conto dei provvedimenti legislativi di proroga della validità dei nulla osta che si sono susseguiti a partire dal d.l. 18/2020 convertito in legge 27/2020, che ha inizialmente prorogato al 31 agosto 2020 i titoli in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 (tra i quali i nulla osta relativi al caso in esame), proroga poi ampliata sino al 31 gennaio 2021, poi ulteriormente stabilita al 31 gennaio 2021 con l. 159/2020, e più di recente (d.l. 14.1.2021) nuovamente estesa sino al 30 aprile 2021.

In realtà la nota dell'Ambasciata depositata dal Ministero sembra avere piena contezza del susseguirsi della legislazione emergenziale che ha disposto la proroga della validità dei visti in ragione del rallentamento dell'attività amministrativa seguito alla pandemia da Covid – 19; e tuttavia afferma che - trattandosi di legislazione destinata ad avere validità sul territorio italiano- non spiegherebbe alcun effetto in territorio estero, con la conseguenza che dal punto di osservazione delle autorità consolari i nulla osta sarebbero ormai scaduti e non potrebbero essere più utilizzati.

Si tratta di una lettura non condivisibile, posto che una simile interpretazione porterebbe a svuotare del tutto di significato la legislazione emergenziale di proroga: infatti va considerato che i nulla osta al ricongiungimento sono richiesti e rilasciati all'unico scopo di consentire agli interessati di richiedere un visto di ingresso sul territorio nazionale, ed asserire che essi restano validi sul territorio italiano ma non sono utilizzabili dinanzi alle autorità diplomatiche, equivale di fatto ad eludere il comando del legislatore che ha inteso consentire agli stranieri che avevano avviato il procedimento di ricongiungimento in concomitanza con l'esplosione della pandemia, di non vedere vanificati i passi già compiuti a causa del decorso del tempo.

Il ricorso deve essere dunque accolto, posto che la posizione negatoria assunta dall' Ambasciata fonda l'interesse ad agire, e l'approssimarsi del termine della proroga da ultimo stabilita dal legislatore rende palese l'urgenza di provvedere, pena la scadenza dei nulla osta e l'ulteriore dilatazione dei tempi di riunione del nucleo familiare per la necessità di avviare un nuovo procedimento;

Le spese seguono la soccombenza e devono essere corrisposte direttamente al difensore che dichiara di averle anticipate. Nella liquidazione in favore del difensore non si tiene conto dell'importo indicato a titolo di contributo unificato in quanto non risulta essere stato oggetto di anticipazione.

P.Q.M.

Ordina alla parte resistente – in proprio o attraverso il servizio VFS Global di Colombo – di procedere alla immediata formalizzazione della domanda di visto della signora [REDACTED], per sé e per il figlio minore [REDACTED] sulla base dei nulla osta rilasciati al ricorrente in data 20.1.2020 dalla Prefettura di Bergamo.

Condanna il Ministero a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in € 1.100,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Giulia Crescini, antistatario, ed in € 259,00 a titolo di contributo unificato, da corrispondere alla parte personalmente.

Roma, 17.3.2021

il giudice
Cecilia Pratesi